

Gazzetta ufficiale

C 260

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

24 luglio 2018

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

2018/C 260/01	Raccomandazione della Banca centrale europea, del 6 luglio 2018, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banka Slovenije (BCE/2018/18)	1
---------------	--	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 260/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8660 — Fortum/Uniper) ⁽¹⁾	2
2018/C 260/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8938 — LG Electronics/ZKW Holding/Mommert Gewerbeimmobilien) ⁽¹⁾	2

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 260/04	Tassi di cambio dell'euro	3
2018/C 260/05	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'uso del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [Clarian Produkte (Deutschland) GmbH] <i>[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]</i> ⁽¹⁾	4
2018/C 260/06	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) <i>[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]</i> ⁽¹⁾	5
2018/C 260/07	Decisione della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop alla fame che colpisce l'8 % della popolazione europea!»	6

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 260/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9021 — DNB Bank/ORKLA/Optimizd) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
2018/C 260/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9011 — KKR/Sellbytel Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 luglio 2018**al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banka Slovenije****(BCE/2018/18)**

(2018/C 260/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.
- (2) Il mandato dell'attuale revisore esterno della BCE, Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2018.
- (3) La Banka Slovenije ha selezionato Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. quale revisore esterno della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 luglio 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8660 — Fortum/Uniper)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 260/02)

Il 15 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8660. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8938 — LG Electronics/ZKW Holding/Mommert Gewerbeimmobilien)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 260/03)

Il 18 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8938. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 luglio 2018

(2018/C 260/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1716	CAD	dollari canadesi	1,5387
JPY	yen giapponesi	130,18	HKD	dollari di Hong Kong	9,1948
DKK	corone danesi	7,4509	NZD	dollari neozelandesi	1,7204
GBP	sterline inglesi	0,89170	SGD	dollari di Singapore	1,5979
SEK	corone svedesi	10,3488	KRW	won sudcoreani	1 328,95
CHF	franchi svizzeri	1,1614	ZAR	rand sudafricani	15,8205
ISK	corone islandesi	124,60	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9508
NOK	corone norvegesi	9,5533	HRK	kuna croata	7,3978
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 976,63
CZK	corone ceche	25,848	MYR	ringgit malese	4,7602
HUF	fiorini ungheresi	326,02	PHP	peso filippino	62,593
PLN	zloty polacchi	4,3200	RUB	rublo russo	73,9197
RON	leu rumeni	4,6464	THB	baht thailandese	39,167
TRY	lire turche	5,5624	BRL	real brasiliano	4,4322
AUD	dollari australiani	1,5821	MXN	peso messicano	22,3736
			INR	rupia indiana	80,6730

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'uso del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
[Clariant Produkte (Deutschland) GmbH]**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 260/05)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2018) 4454	17 luglio 2018	Triossido di cromo N. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843, Sulzbach am Taunus, Germania.	REACH/18/12/0	Uso di triossido di cromo in un catalizzatore di deidrogenazione del propano a propene.	21 settembre 2029	Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee per il richiedente entro la data di scadenza.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 260/06)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2018) 4465	17 luglio 2018	Triossido di cromo N. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0	Topocrom GmbH, Hardtring 29, 79333 Stockach, Germania	REACH/18/10/0	Uso del triossido di cromo nella cromatura funzionale Topocrom in reattori chiusi per la produzione di strutture superficiali semisferiche regolabili.	21 settembre 2029	Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee per il richiedente.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop alla fame che colpisce l'8 % della popolazione europea!»

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 260/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta iniziativa dei cittadini intitolata «Stop alla fame che colpisce l'8 % della popolazione europea!» (*Stop Starvation for 8 % of the European population!*) si riassume come segue: «L'accesso al cibo è parte della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Nel 2016 l'Unione europea registrava il secondo PIL a livello mondiale, ma la fame è ancora presente nella nostra società».
- (2) Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono «indurre i governi ad affrontare il problema della fame, che è ancora fonte di notevole preoccupazione. Il numero di cittadini europei che soffrono di alimentazione insufficiente è stimato in 46 milioni (l'8 % del totale della popolazione dell'UE) e non accenna a diminuire. L'iniziativa consentirà non solo di sottolineare la responsabilità dei governi nei confronti dell'eradicazione del problema, ma evidenzierà anche l'incidenza dei costi legati alla fame e proporrà un elenco di azioni che porteranno ad una significativa riduzione di questa eresia».
- (3) L'allegato della proposta d'iniziativa dei cittadini menziona specificamente diverse richieste organizzate in 5 sezioni: «1. Sradicare la cultura dei rifiuti al fine di generare 44 milioni di tonnellate di cibo entro due anni.», «2. Introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie per generare 30 miliardi di EUR all'anno.», «3. Spetta alle autorità pubbliche risolvere il problema della fame, non alle associazioni caritative.», «4. La speculazione sui prodotti alimentari.» e «5. Proposta qualitativa.» volta a «l'innovazione all'interno di Stati membri per migliorare l'accesso alle donazioni di prodotti alimentari».
- (4) Il trattato sull'Unione europea rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (5) A tal fine, per incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini.
- (6) Possono essere adottati atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati nei seguenti settori:
 - per le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare la distorsione della concorrenza, sulla base dell'articolo 113 del TFUE;
 - per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del TFUE.
 - in materia di azioni specifiche al di fuori dei Fondi strutturali e al fine di promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, di sviluppare e proseguire l'azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, come previsto all'articolo 174 del TFUE, sulla base dell'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE;
 - in materia di conservazione, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, per combattere i cambiamenti climatici, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE;

⁽¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

- per le disposizioni e le misure di esecuzione relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione, con l'istituzione di nuove categorie di risorse proprie o la soppressione di una categoria esistente, sulla base dell'articolo 311 del TFUE;
 - in materia di regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'Unione, sulla base dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE.
- (7) Per questi motivi la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare proposte di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (8) Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.
- (9) Occorre pertanto registrare la proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop alla fame che colpisce l'8 % della popolazione europea!»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata la proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop alla fame che colpisce l'8 % della popolazione europea!».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 19 luglio 2018.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop alla fame che colpisce l'8 % della popolazione europea!», rappresentati da *[dati personali espunti dopo consultazione con gli organizzatori]* in veste di persone di contatto, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9021 — DNB Bank/ORKLA/Optimizd)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 260/08)

1. In data 16 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- DNB Bank ASA (Norvegia),
- Orkla ASA (Norvegia),
- Optimizd AS (Norvegia).

DNB Bank ASA e Orkla ASA acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Optimizd AS.

La concentrazione è effettuata mediante aumento del capitale azionario.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- DNB Bank ASA fornisce servizi finanziari (bancari e assicurativi) a clienti al dettaglio e aziendali e al settore pubblico;
- Orkla ASA fornisce beni di consumo di marca a negozi di alimentari, negozi specializzati, farmacie e panetterie e al settore della ristorazione fuori casa. Il gruppo svolge inoltre operazioni nel settore aziendale Orkla Investments che consistono in investimenti in Jotun AS, impianti idroelettrici e attivi finanziari;
- Optimizd AS faciliterà la commercializzazione basata sui dati, attraverso canali propri e l'acquisto di spazi sui media, e svolgerà analisi dei dati a scopo di marketing.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9021 — DNB Bank/ORKLA/Optimizd

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9011 — KKR/Sellbytel Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 260/09)

1. In data 16 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Kohlberg Kravis Robert & CO. L.P. («KKR», Stati Uniti d'America);
- Webhelp SAS («Webhelp», Francia), controllata da KKR;
- Sellbytel Group GmbH (Germania), Sellbytel Group, SA (Spagna), Invires GmbH (Germania) e Righthead GmbH (Germania) collettivamente «gruppo Sellbytel».

Webhelp acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme del gruppo Sellbytel.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KKR: impresa di investimento che opera in un gran numero di settori;
- Webhelp: fornitore di servizi informatici che opera principalmente nei servizi BPO (esternalizzazione dei processi aziendali);
- gruppo Sellbytel: fornitore di servizi informatici che opera principalmente nei servizi BPO (esternalizzazione dei processi aziendali);

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9011 — KKR/Sellbytel Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT